

DECRETO DEL FARE": DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ APPALTI
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'art.50 del D.L. n. 69/2013, c.d. Decreto del fare, viene abrogato parzialmente il dettato del D.L. n.83/12 in tema di responsabilità solidale nei contratti di appalto. Il co.28 dell'art.35 del D.L. n.223/06 stabiliva che l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto.

Il D.L. n. 69/13, in vigore dal **22 giugno 2013**, interviene nuovamente in materia di responsabilità appalti:

- escludendo dalla responsabilità solidale dell'appaltatore il versamento all'Erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto;
- ma lasciando inalterata la solidarietà per le ritenute non pagate e la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 5.000 a € 200.000), nel caso in cui il committente stesso provveda a effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante la regolarità dei versamenti fiscali.

La responsabilità fiscale per le ritenute dell'art.35 del D.L. n.223/06, oggi oggetto di intervento, va coordinata con la responsabilità solidale retributiva e contributiva, prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n.276/03, oggetto anch'essa di recentissimi interventi normativi.

LA RESPONSABILITÀ FISCALE (ART.35 D.L. 223/2006)

A seguito dell'approvazione del D.L. n. 83/12 (conv. in L. n.134/12) era stata introdotta una responsabilità che, seppure in misura e con modalità diverse, coinvolgeva sia il committente che l'appaltatore, relativamente all'assolvimento degli obblighi fiscali dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (Irpef) e all'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Dette responsabilità sono collegate alle prestazioni effettuate nell'ambito di un contratto di appalto o di subappalto.

Nello stesso tempo, con un sistema che è possibile definire di "due diligence", è prevista la possibilità di esonero dalla responsabilità stessa per il soggetto obbligato solidalmente che acquisisca dall'obbligato principale documentazione idonea ad attestare l'assolvimento dei relativi obblighi.

Su questo punto l'art.5 del D.L. n.69/13, in vigore dallo scorso 22 giugno 2013, afferma che: "Al comma 28, dell'art.35, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente "dovute". In altre parole, la responsabilità (solidale o sanzionatoria) non risulta affatto abrogata ma risulta limitata alla sola parte relativa alle ritenute dei lavoratori impiegati nell'ambito dell'appalto/subappalto.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

L'aspetto positivo è che, quantomeno, viene meno la responsabilità Iva.

Tale abrogazione risulta ancor più ragionevole, se si pensa che l'ambito economico nel quale i contratti di appalto/subappalto vengono principalmente impiegati è quello edile, dove già opera una tutela delle ragioni erariali costituita dal meccanismo del reverse charge stabilito dall'art.17, co. 6, lett. a) del D.P.R. n.633/72, quindi la responsabilità solidale non ha senso di esistere.

Oggi tale problema viene superato: la responsabilità riguarda, infatti, solo il mancato pagamento delle ritenute e non più il mancato pagamento dell'Iva.

Si deve ricordare che la fattispecie prevista dall'art.35, D.L. n.223/06 (oggi, come detto, limitata alle sole ritenute), opera in forme diverse:

1. tra appaltatore e subappaltatore, ovvero tra i vari subappaltatori nel caso di catene di subappalto più complesse, esiste una vera e propria responsabilità solidale per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
2. in capo al committente, è stata invece introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da € 5.000 a € 200.000, nel caso in cui il committente stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Dunque l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento esclusivamente: delle ritenute sul lavoro dipendente.

Questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e, contrariamente alla precedente versione della disposizione, non ha più il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto.

L'appaltatore può svincolarsi dalla responsabilità solidale, ma deve ottenere, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti di ritenute scaduti sono stati correttamente eseguiti.

Vi è la possibilità (e non l'obbligo) che tale documentazione consista nell'asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf, ecc.) o da un'autocertificazione.

Nell'attesa della documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni. In caso di pagamento senza verifica opera la responsabilità solidale verso l'erario.

L'autocertificazione che dovrà essere rilasciata sarà, dunque, semplificata e limitata al versamento delle ritenute; si riporta di seguito un fac-simile:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (..) il, residente in
..... (..) Via n., in qualità di
..... della ditta avente sede legale a
..... (..) in Via n., Partita Iva, consapevole che, in
caso di mendaci dichiarazioni, il D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza
dai benefici (artt. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato
dall'articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012 e dall'art.50 del D.L. n.69/2013, che per, le
seguenti fatture emesse:

- n..... del
- n..... del
- n..... del

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la
Società, con sede a (.....), in Via n., C.F. e P. Iva n.,

Versamento delle ritenute sui redditi da lav. dipendente

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese
nell'ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro
.....) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data con il n. di protocollo
..... di importo pari ad Euro (in caso di più modelli proseguire sul
retro);
- tali ritenute non sono state versate perché:
- non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
- il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro
dipendente;
- le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate
da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Per il committente, d'altro canto, è prevista la medesima solidarietà, nel caso procedesse a pagare l'appaltatore senza aver prima preteso l'esibizione della documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti i subappaltatori), ma tale rischio non si esplica nella responsabilità solidale con le altre parti, quanto nella sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro, che gli verrà applicata qualora un soggetto legato all'appalto non abbia correttamente effettuato i versamenti con F24 relativi alle sole ritenute.

Questa differenziazione di responsabilità tra appaltatore e committente, caratterizza la responsabilità dell'art.35 del D.L. n.223/06 da quella dell'art.29 del D.Lgs. n.276/03:

- mentre nella seconda fattispecie è prevista la responsabilità solidale anche nel rapporto tra committente e appaltatore;
- nella prima è prevista unicamente una sanzione.

Non che questo sia sempre un vantaggio: quando si ha a che fare con appalti modesti (e l'estensione al di fuori dell'ambito edile l'efficacia delle disposizioni in commento anche a rapporti di ridottissimo ammontare economico) l'applicazione della sanzione, anche in ragione dell'importo minimo, può essere ben oltre l'importo delle ritenute non pagate. Senza dimenticare che, mentre la responsabilità solidale è limitata dal corrispettivo dovuto (quindi, al massimo, l'appaltatore rischia quanto percepisce dal contratto), per il committente la sanzione non ha alcuna limitazione in tal senso.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it